

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVO**

Addì 8 marzo 2013 in Roma, si sono incontrati:

- da una parte -

STROILI ORO con sede legale in Amaro (Udine), Viale Valli di Carnia, 5, codice fiscale n. 01942870302, rappresentata dal Sig. Mauro Pecini, responsabile delle Risorse Umane, nato a Palmanova (Udine) il 24/12/1955 (di seguito anche la "Società")

- e dall'altra parte -

le **Organizzazioni Sindacali Nazionali** e specificatamente la:

FILCAMS - CGIL, nella persona di Andrea Montagni;

FISASCAT - CISL, nella persona di Dario Campeotto;

UILTUCS, nella persona di Ivana Veronese;

unitamente alle OO.SS. territoriali e alle RSA (le OO.SS.)

La Società e le OO.SS. sono di seguito, collettivamente, definiti anche le "Parti"

PREMESSO CHE

- a) La Società, inquadrata ai fini INPS nel settore del terziario, costituisce la più grande catena di gioielleria in Italia e tra le principali in Europa. I prodotti dalla stessa commercializzati (gioielli, orologi, *bijoux*, etc.) rappresentano, attualmente, un importante ed apprezzato marchio nel settore di riferimento.
- b) La Società svolge la propria attività commerciale attraverso n. 360 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, che sono contraddistinti da tre diverse insegne, ossia "Stroili Oro", "Franco Gioielli" e "Exx" e che comprendono anche alcuni negozi situati all'interno di centri commerciali Auchan e Panorama (qui



1

denominati "corner"). La Società attualmente occupa complessivamente n. 1.726 dipendenti di cui 1.563 distribuiti nella rete vendita. All'interno dei predetti punti vendita i dipendenti con orario lavorativo a tempo pieno sono 595 mentre 968 quelli con orario lavorativo a tempo parziale.

- c) La Società applica a tutti i propri dipendenti (non dirigenti) il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (il "CCNL") con un orario normale di lavoro di 40 ore settimanali.
- d) Già nell'ambito dell'incontro del 15 febbraio u.s., la Società ha diffusamente rappresentato alle OO.SS. di aver subito, nel corso degli ultimi anni, una progressiva contrazione delle proprie attività a causa della perdurante crisi del settore in cui la stessa opera; la Società ha altresì evidenziato alle OO.SS. come detta situazione si sia ulteriormente aggravata nel corso del 2012 e stia continuando a produrre i suoi negativi effetti anche nei primi mesi del 2013.
- e) Allo stato la Società ritiene impossibile ipotizzare a breve termine un miglioramento dei suddetti risultati aziendali e che la situazione - come sopra descritta - compromette, invero, le stesse condizioni per il mantenimento della sua attuale struttura organizzativa e dei relativi livelli occupazionali.
- f) Tutte le circostanze sopra menzionate determinano, a parere della Società, l'urgente necessità di procedere ad un deciso intervento nel rapporto costi/ricavi aziendali e di adeguare l'attuale organico della Società ai ridotti volumi di vendita ed alla conseguente contrazione delle attività, anche al fine di recuperare efficienza e competitività, in vista di un'auspicata ripresa del mercato, che consenta, parimenti, di ripristinare il previgente equilibrio economico-finanziario.
- g) In tale generale contesto, da ritenersi grave ma recuperabile, la Società ha manifestato alle OO.SS., nell'ambito dell'incontro del 15 febbraio u.s., l'improcrastinabile necessità - valutati anche i negativi risultati economici oggetto di confronto con le suddette parti sociali - di avviare una procedura di riduzione di personale *ex artt.* 4 e 24 della Legge n. 223/1991, che dovrebbe prevedere il licenziamento di n. 36 dipendenti ubicati in n. 36 punti vendita per un corrispondente numero di 1.045 ore settimanali, secondo la collocazione indicata nella tabella che segue.

Tabella 1 – esuberanti

Unità Produttiva	Prov	Indirizzo	Insegna	N° Esuberanti	N° ore settimanali esuberanti
Bellinzago Novarese	NO	Via Libertà - cc Bennet Airone	Stroili Oro	1	40
Biella	BI	Via Lamarmora - cc Esselunga	Stroili Oro	1	20
Bra	CN	Via Senator Sartori - cc Coop	Franco Gioielli	1	18
Casamassima	BA	Via Noicattaro 2 cc Auchan	Corner	1	25
Casamassima	BA	Via Noicattaro 2 cc Auchan	Stroili Oro	1	40
Castrovillari	CS	Loc. Pietrapiana Virtù - Via Firmo - cc Le Vigne	Stroili Oro	1	20
Chieri	TO	Via Polesine 2 - cc Il Gialdo	Stroili Oro	1	24
Cinisello Balsamo	MI	Via Castaldi - cc Auchan	Corner	1	20
Città Sant'Angelo	PE	Via Petrucci 140 cc Pescara Nord	Stroili Oro	1	40
Civitavecchia	RM	SS Aurelia Loc. La Scaglia cc La Scaglia	Stroili Oro	1	40
Fiano Romano	RM	Via Milano Loc. Palombaro - cc Feronia	Stroili Oro	1	40
Fiumicino	RM	Viale Bramante - cc Metropolitan Leonardo	Franco Gioielli	1	40
Formia	LT	Loc. Santa Croce S.N. - cc Itaca	Franco Gioielli	1	30
Formia	LT	Loc. Santa Croce S.N. - cc Itaca	Stroili Oro	1	20
Latina	LT	Via P. Nervi - cc Latinafiori	Stroili Oro	1	20
Lecco	LC	Via Amendola - cc La Meridiana	Stroili Oro	1	40
Lissone	MB	Via Giordino - cc Sodefin	Stroili Oro	1	20
Massa	MS	Via Massa Avenza - cc Maremonti	Stroili Oro	1	30
Melilli	SR	Corso E. Garrone - cc Auchan	Franco Gioielli	1	24
Nola	NA	Via Tommaso Vitale 124 Centro Storico	Stroili Oro	1	40
Ragusa	RG	Viale delle Americhe 52 - cc Ibleo	Stroili Oro	1	20
Roma	RM	Loc. Casalbertone - Via Pollio 50 cc Auchan	Stroili Oro	1	40
Roma	RM	Via Torre di Mezzavia 35 - cc Anagnina	Stroili Oro	1	30
Roma	RM	Via dei Sampieri - cc Casetta Mattei Center	Franco Gioielli	1	20
Roma	RM	Via Antonio Bardato - cc Torresina	Stroili Oro	1	20
Roma	RM	Via Schiavonetti - cc Carrefour	Stroili Oro	1	30
Rubano	PD	Sarmeola di Rubano - cc Le Brentelle	Stroili Oro	1	40
San Mauro Torinese	TO	Strada Settimo 371 - cc Panorama	Corner	1	20
Sesto Fiorentino	FI	Via Petrosa 19 - cc Centro Sesto	Stroili Oro	1	20
Sesto San Giovanni	MI	Via Milanese - cc Centrosarca	Stroili Oro	1	30
Spoltore	PE	Via Montani - cc L'Arca	Stroili Oro	1	24
Torino	TO	Strada Comunale Altessano - cc Area 12	Stroili Oro	1	20
Venezia	VE	Mestre - Via Don Tosatto 23/25 - cc Auchan	Franco Gioielli	1	40
Sassari	SS	Via Caniga - cc Tanit	Stroili Oro	1	40
Virgilio	MN	Piazzale Commercio - cc Virgilio	Stroili Oro	1	40
Vigliano Biellese	BI	Via della Tollegna - cc Bennet	Stroili Oro	1	20
Totale				36	1045

- h) In data odierna si è tenuto, quindi, un ulteriore confronto con le OO.SS., nel corso del quale si è proceduto ad un nuovo approfondito esame congiunto dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi che determinerebbero, allo stato, la decisione aziendale di avviare la citata procedura di riduzione di personale *ex artt.* 4 e 24 della Legge n. 223/1991 in relazione agli esuberi sopra indicati nonché alla valutazione delle concrete e fattibili possibilità di adottare misure organizzative, in tutto o in parte, alternative ai suddetti licenziamenti.
- i) Le Parti verificato il permanere della dichiarazione di eccedenza di personale dichiarata dalla Società - dopo un'approfondita analisi dei possibili ammortizzatori sociali attivabili per contenere al massimo gli effetti negativi sul piano occupazionale e sociale, nonché per salvaguardare la continuità aziendale - hanno concordato sull'utilizzo prioritario dello strumento del contratto di solidarietà difensivo, disciplinato dalla Legge n. 863/1984 e del DM del 10 luglio 2009, n. 46448 e successive modifiche ed integrazioni, osservando, infatti, come una diversa organizzazione e collocazione degli orari di lavoro aziendali consentirebbe, al contempo, alla Società di salvaguardare l'occupazione del personale dichiarato in esubero e le professionalità esistenti nonché gestire l'attuale situazione di difficoltà nel settore di operatività ovvero di perseguire quella necessaria flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro determinata dall'attuale andamento involutivo del mercato.
- j) La Società - tenuto conto anche delle istanze sindacali e condividendone le finalità - si è resa, pertanto, disponibile a rinunciare all'attivazione della dichiarata procedura di riduzione di personale *ex artt.* 4 e 24 della Legge n. 223/1991 e a ricorrere all'utilizzo dello strumento del contratto di solidarietà difensivo per la gestione del personale dichiarato in esubero presso i punti vendita di cui alla citata tabella *sub* lettera g) che precede.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue

- 1) Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante del presente accordo sindacale (l'"**Accordo**").
- 2) Le Parti consensualmente concordano che la Società per la gestione dei n. 36 dipendenti strutturalmente in esubero di cui alle premesse, debba far ricorso - in alternativa alla procedura di riduzione del personale *ex artt.* 4 e 24 della Legge n. 223/1991 - all'istituto del contratto di solidarietà difensivo, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 863/1984 e del DM del 10 luglio 2009, n. 46448 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Contratto di Solidarietà Difensivo**"), così come disciplinato nel presente Accordo.



- 3) Le Parti convengono, altresì, di richiedere ed applicare il Contratto di Solidarietà Difensivo per no. 24 mesi a decorrere dal 1/4/2013; il termine finale del regime di solidarietà è fissato al 31 marzo 2015 ovvero alla data anteriore entro la quale la Società comunicherà il venir meno delle cause che hanno determinato il ricorso all'istituto.
- 4) Il Contratto di Solidarietà Difensivo coinvolgerà tutti i punti vendita per i quali è stato dichiarato un esubero di personale come indicato nella tabella *sub* lettera g) delle premesse e interesserà, in particolare, un numero complessivo massimo di 135 dipendenti ivi occupati sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato (fino al termine di scadenza del suddetto contratto a termine), così come individuati nella tabella sotto riportata. Le Parti ribadiscono di escludere i lavoratori con contratto di apprendistato da qualsiasi forma di solidarietà. Le Parti altresì concordano che la Società prima di procedere a nuove assunzioni nei punti vendita di cui alla tabella che segue, utilizzerà il personale in solidarietà fino al raggiungimento del normale orario di lavoro individuale.

Tabella 2) – Lavoratori coinvolti

Unità Produttiva	Prov.	Indirizzo	Insegna	N° dipendenti complessivi	Lavoratori Apprendisti	Altri non considerati	Lavoratori coinvolti nel CDS
Bellinzago Novarese	NO	Vua Libertà - cc Bennet Airone	Stroili Oro	4	1		3
Biella	BI	Via Lamarmora - cc Esselunga	Stroili Oro	4	1		3
Bra	CN	Via Senator Sartori - cc Coop	Franco Gioielli	2			2
Casamassima	BA	Via Noicattaro 2 cc Auchan	Stroili Oro	3			3
Casamassima	BA	Via Noicattaro 2 cc Auchan	Corner	3			3
Castrovillari	CS	Loc. Pietrapiana Virtù - Via Firmo - cc Le Vigne	Stroili Oro	3			3
Chieri	TO	Via Polesine 2 - cc Il Gialdo	Stroili Oro	4	1		3
Cinisello Balsamo	MI	Via Castaldi - cc Auchan	Corner	4	1		3
Città Sant'Angelo	PE	Via Petruzzi 140 cc Pescara Nord	Stroili Oro	5			5
Civitavecchia	RM	SS Aurelia Loc. La Scaglia cc La Scaglia	Stroili Oro	5	1		4
Fiano Romano	RM	Via Milano Loc. Palombaro - cc Feronia	Stroili Oro	4			4
Fiumicino	RM	Viale Bramante - cc Metropolitan Leonardo	Franco Gioielli	4	1		3

Formia	LT	Loc. Santa Croce S.N. - cc Itaca	Franco Gioielli	5			5
Formia	LT	Loc. Santa Croce S.N. - cc Itaca	Stroili Oro	4			4
Latina	LT	Via P. Nervi - cc Latinafiori	Stroili Oro	5			5
Lecco	LC	Via Amendola - cc La Meridiana	Stroili Oro	7	2		5
Lissone	MB	Via Giordino - cc Sodefin	Stroili Oro	4	1		3
Massa	MS	Via Massa Avenza - cc Maremonti	Stroili Oro	5		1	4
Melilli	SR	Corso E. Garrone - cc Auchan	Franco Gioielli	4			4
Nola	NA	Via Tommaso Vitale 124 Centro Storico	Stroili Oro	2			2
Ragusa	RG	Viale delle Americhe 52 - cc Ibleo	Stroili Oro	4			4
Roma	RM	Loc. Casalbertone - Via Pollio 50 cc Auchan	Stroili Oro	4			4
Roma	RM	Via Torre di Mezzavia 35 - cc Anagnina	Stroili Oro	3			3
Roma	RM	Via dei Sampieri - cc Casetta Mattei Center	Franco Gioielli	4			4
Roma	RM	Via Antonio Bardato - cc Torresina	Stroili Oro	4			4
Roma	RM	Via Schiavonetti - cc Carrefour	Stroili Oro	4			4
Rubano	PD	Sarmeola di Rubano - cc Le Brentelle	Stroili Oro	4	1		3
San Mauro Torinese	TO	Strada Settimo 371 - cc Panorama	Corner	4			4
Sesto Fiorentino	FI	Via Petrosa 19 - cc Centro Sesto	Stroili Oro	5	1		4
Sesto San Giovanni	MI	Via Milanese - cc Centrosarca	Stroili Oro	6			6
Spoltore	PE	Via Montani - cc L'Arca	Stroili Oro	3			3
Torino	TO	Strada Comunale Altessano - cc Area 12	Stroili Oro	5	2		3
Venezia	VE	Mestre - Via Don Tosatto 23/25 cc Auchan	Franco Gioielli	6			6
Sassari	SS	Via Caniga - cc Tanit	Stroili Oro	4	1		3
Virgilio	MN	Piazzale Commercio - cc Virgilio	Stroili Oro	5			5
Vigliano Biellese	BI	Via della Tollegna - cc Bennet	Stroili Oro	4			4
Totale punti vendita: 36				150	14	1	135

Le Parti convengono che il coinvolgimento del suddetto numero complessivo di dipendenti nella riduzione di orario di lavoro abbia la precipua finalità sia di rendere meno oneroso l'impatto del Contratto di Solidarietà Difensivo nei confronti dei medesimi, sia di garantire e salvaguardare la piena funzionalità ed operatività delle singole strutture dei citati punti vendita.

I dipendenti interessati dal Contratto di Solidarietà Difensivo sono individuati nominativamente nell'Allegato 1 all'Accordo, il quale riporta, altresì, la loro sede aziendale, la loro data di assunzione, categoria di inquadramento, livello, mansione e specifica tipologia contrattuale, nonché l'attuale orario normale di

lavoro e la relativa percentuale di riduzione massima oggetto del presente Accordo.

Al fine di realizzare la più ampia solidarietà tra i lavoratori, le disposizioni del presente Accordo si applicano, nell'ambito delle previsioni normative vigenti a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato dipendente da Stroili Oro S.p.A. con sede di lavoro nei punti vendita di cui alla tabella sub g), ivi compreso il personale con contratto a tempo parziale, dichiarando la Società, a tale riguardo, il carattere strutturale di detta tipologia contrattuale nell'organizzazione del lavoro datoriale.

Le Parti convengono altresì che per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale l'orario di lavoro, in considerazione del Contratto di Solidarietà, non potrà in ogni caso essere inferiore a 16 ore settimanali.

Le Parti convengono, inoltre, la facoltà per la Società, durante il periodo di validità del Contratto di Solidarietà Difensivo, al fine di salvaguardare le esigenze tecnico-produttive aziendali, di applicare, anche solo temporaneamente, la riduzione dell'orario di lavoro come pattuita nel presente Accordo anche al personale dipendente non incluso nell'Allegato 1, per ragioni conseguenti e/o correlate a processi organizzativi, di mobilità interna (anche per esigenze di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro), fermo restando il rispetto delle inerenti previsioni di legge, delle pattuizioni oggetto del presente Accordo e, in particolare, del numero complessivo massimo dei lavoratori interessati allo strumento di solidarietà, come indicato al punto 4) che precede. Nel caso in cui si presentasse tale necessità, la Società informerà preventivamente le OO.SS. circa l'eventuale variazione del nominativo dei dipendenti interessati dal Contratto di Solidarietà Difensivo.

5) Le Parti concordano che la riduzione dell'orario di lavoro, in ciascun punto vendita oggetto del presente Accordo, sarà applicata nei termini di seguito indicati:

a) la riduzione dell'orario avverrà su base mensile (il cui parametro di riferimento sono 4 settimane), con riduzione delle ore mensili non lavorate, con facoltà per la Società di distribuire, di volta in volta, in ragione delle proprie esigenze tecnico-organizzative, detta riduzione anche solo su alcuni giorni e/o settimane del mese, in senso sia verticale, sia orizzontale sia misto. La suddetta riduzione di orario verrà ripartita in ciascun punto vendita interessato - fatte salve esigenze organizzative




e/o produttive aziendali anche connesse al mantenimento dell'efficienza del punto vendita ovvero all'esigenza di un coordinamento del medesimo e/o in ragione delle specifiche previsioni di flessibilità previste nel presente Accordo - in modo equanime tra tutti i dipendenti coinvolti dal Contratto di Solidarietà Difensivo, sempre al fine di mitigare per costoro, per quanto possibile, gli effetti dell'applicazione del citato istituto nell'ambito dell'organizzazione datoriale (cfr. Allegato 1);

- b) la riduzione dell'orario sarà generalmente applicata, in ciascun punto vendita interessato, entro il limite massimo della media di riduzione del 25% dell'orario di lavoro contrattuale dei dipendenti ivi occupati, fatta salva la possibilità che alcuni dipendenti della Società potranno essere interessati - solo in ragione di effettive esigenze tecnico-organizzative aziendali, ovvero per far fronte ad effettive esigenze del mercato - da una percentuale di riduzione del loro orario di lavoro anche superiore, settimanalmente/mensilmente, alla suddetta percentuale purchè nel limite massimo del 35%;
- c) la percentuale di orario di lavoro ridotto, così come concordata nel presente Accordo ed in quanto rispettosa del limite di cui alla lettera b) che precede, potrà essere realizzata *inter alia* anche per sommatoria dei singoli periodi settimanali, plurisettimanali e/o mensili di sospensione dal lavoro.

La Società comunicherà, salvo urgenti necessità, con periodicità settimanale ai dipendenti interessati dal Contratto di Solidarietà Difensivo le modalità attuative della suddetta riduzione di orario di lavoro, ivi inclusa ogni necessaria variazione, fornendo anche appositi prospetti, moduli e/o schemi di dettaglio applicativo. La Società si rende, sin da ora, disponibile ad incontri territoriali con le OO.SS., ove richiesti.


Le Parti concordano, comunque, che la riduzione di orario potrà essere attuata anche con criteri allo stato non ancora definiti. Pertanto, la Società e le OO.SS. potranno, per ciascun punto vendita interessato, integrare e/o aggiornare, di volta in volta, le modalità attuative di riduzione dell'orario così come concordate nel presente Accordo, sempre nel rispetto del limite di cui alla lettera b) che precede.

- 6) Le Parti convengono altresì - sempre al precipuo fine di salvaguardare la produttività ed efficienza aziendale, ovvero la qualità degli stessi servizi resi,



nonché, in ogni caso, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro e/o altre necessità tecnico/organizzative - che la Società possa modificare in aumento, nel limite del normale orario contrattuale, l'orario ridotto dei dipendenti coinvolti nel Contratto di Solidarietà Difensivo. Come precisato dalla Nota Ministeriale del 16 gennaio 2012, prot. n. 621, richiamata anche nella risposta all'Interpello fornita dal Ministero del Lavoro del 14 settembre 2012 n. 27, le Parti si danno atto che il suddetto incremento di orario di lavoro ridotto possa riguardare anche *"una normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere le esigenze di una maggiore prestazione di lavoro"*. Resta inteso che le eventuali ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario concordato nel presente Accordo, purché nei limiti delle 40 ore settimanali contrattualmente stabilite, non daranno luogo alla corresponsione di qualsivoglia eventuale maggiorazione economica e/o indennità.

- 7) Le Parti fanno altresì salvo tutto quanto ulteriormente previsto dalla legge anche con riferimento all'utilizzazione del lavoro supplementare e straordinario.
- 8) Le Parti convengono, sin da ora, la facoltà della Società di poter sospendere, in ciascun anno di validità del Contratto di Solidarietà Difensivo, la riduzione di orario di lavoro oggetto del presente Accordo, facendo ricorso, ove necessario ed a seconda dei casi, anche all'utilizzo del lavoro supplementare e/o straordinario, nei seguenti periodi: (i) dal 4 dicembre al 24 dicembre, (ii) per una settimana nel mese di gennaio in coincidenza con l'inventario di ogni singolo negozio e (iii) per i punti vendita indicati nella tabella sub lettera g) delle premesse ubicati in zone turistiche durante i mesi di maggior flusso turistico. Qualora dette esigenze organizzative e/o produttive dovessero interessare un periodo più lungo e/o richiedere articolazioni e/o modulazioni diverse da quelle indicate, le Parti si incontreranno per concordare e formalizzare le relative modalità attuative.
- 9) La Società anticiperà l'integrazione salariale a carico dell'INPS.
- 10) Resta inteso tra le Parti che le modalità di attuazione del presente Accordo saranno oggetto anche di periodiche verifiche in appositi incontri con le OO.SS anche territoriali. Nel corso di detti incontri e per tutto il periodo di validità del Contratto di Solidarietà Difensivo le Parti potranno integrare e/o modificare le previsioni convenute nell'Accordo in modo da far sì che le modalità di attuazione della riduzione dell'orario di lavoro siano sempre rispondenti alle esigenze (anche sopravvenute) tecnico-produttive aziendali e/o alle effettive




necessità del mercato di riferimento; tutto ciò verrà convenuto sempre nel rispetto del limite di cui al punto 5) lettera b) che precede.

- 11) In vigenza del Contratto di Solidarietà la Società corrisponderà la retribuzione in proporzione alla riduzione d'orario applicata; analogamente sono riproporzionati tutti gli elementi retributivi fissi e variabili diretti, indiretti e differiti (es. 13ma mensilità, 14ma mensilità) corrisposti dalla Società ai lavoratori interessati, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Resta infine inteso, così come previsto dalla Circolare n. 20 del 2004 e ribadito dalla nota n. 8781 del 2009 del Ministero del Lavoro, che la retribuzione da assumere a base di computo per il calcolo dell'integrazione salariale è quella risultante dalla media delle retribuzioni dei 12 mesi precedenti all'istanza, denunciate ai fini contributivi, dedotto l'ammontare delle eventuali ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente. La predetta retribuzione complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore retribuite nei 12 mesi di riferimento al fine di evitare, in tutti i casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che l'interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Con riferimento al TFR trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma tre, della Legge 29 maggio 1982, n. 297 e dell'art. 1, comma cinque, della Legge 19 dicembre 1984, n. 863.
- 12) Le Parti convengono che il Contratto di Solidarietà Difensivo, così come disciplinato dal presente Accordo, è rispondente alle finalità di salvaguardare l'occupazione aziendale nonché di consentire un auspicato rilancio dell'attività d'impresa, dandosi, altresì, atto che sussistono tutte le condizioni per l'applicazione delle normative di legge e delle delibere ministeriali inerenti la materia in esame.
- 13) La Società e le OO.SS. si danno, quindi, reciprocamente atto del raggiunto accordo sindacale e ciò ai fini e per gli effetti della Legge n. 863/1984 e del DM del 10 luglio 2009, n. 46448 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarando, per ogni effetto, regolarmente svolte e definitivamente esaurite, per quanto di loro competenza, tutte le fasi della procedura necessaria per l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà Difensivo.


Letto, confermato e sottoscritto.

L'Azienda

Le OO.SS.



Raffaele Cavallaro



Le OO.SS.